

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Premessa

Nell'ambito della realizzazione della cassa di espansione di Restone si rendono necessarie indagini geognostiche in corso d'opera a supporto della DL e/o dell'Organo di Collaudo per le verifiche tecniche-contabili e l'accertamento della rispondenza dei lavori relativi alla realizzazione della Cassa di Espansione di Restone.

Art. 1 - Caratteristiche delle prestazione

1. Il presente affidamento ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- A) **SONDAGGI GEOTECNICI E PROVE PENETROMETRICHE**
- B) **PROVE IN SITU**
- C) **PROVE DI LABORATORIO GEOTECNICO**

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

1. **Le prestazioni relative al servizio in oggetto devono essere svolte nel rispetto del CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, allegato al presente capitolato.**
2. La consegna dei rapporti di indagine è a carico della Società che assume a proprio carico le spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di imballaggio, trasporto e simili.

Art. 3 – Termini, Avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

1. Le prestazioni devono essere ultimate entro 30 giorni dal termine dei lavori sulla cassa di espansione, ossia dell'ultimo tratto di intervento da collaudare. L'esecutore deve dare avvio all'esecuzione della prestazione entro 10 giorni dalla stipula del contratto che avviene secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo 4 – Conclusione dell'affidamento e stipula del contratto. Le prove in situ, descritte agli articoli 1 e 2, avverranno a step temporali differenziati sulla base del cronoprogramma dei lavori della Cassa di Espansione di Restone. In particolare si precisa che, per l'effettuazione delle prestazioni indicate ai suddetti articoli 1 e 2, verrà inviata, di volta in volta, una comunicazione tramite email all'affidatario, che dovrà garantire la propria presenza in cantiere, per l'esecuzione delle prove, entro e non oltre 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione tramite mail.

Il Responsabile unico del procedimento svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

4. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Obbligo di impresa ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. 38/2007

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. 38/2007 la Società ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 5 - Importo stimato

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato in 138.990,00 Euro, onnicomprensivo di tutte le spese ed oneri connessi, oltre IVA nei termini di legge, per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e

che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

La relativa spesa è a carico del **capitolo 1112 della C.S. 6010**.

Art. 6 - Revisione dei prezzi

1. E’ prevista la revisione dei prezzi, sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 27.01.2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28.03.2022, n. 25, e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106, da quantificarsi sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC o di altri prezzi ufficiali rilevati oppure, qualora i suddetti dati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile nel mese di richiesta della revisione dei prezzi e quello corrispondente al mese/anno dell’annualità contrattuale precedente.

2. La revisione può essere avviata a seguito di specifica richiesta da parte dell’Appaltatore o di comunicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, non più di una volta per ogni annualità contrattuale, e potrà essere formulata a partire dal tredicesimo mese di durata contrattuale (dalla seconda annualità contrattuale).

3. La revisione si applica alle prestazioni eseguite successivamente alla richiesta di revisione da parte dell’Appaltatore o alla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento, con esplicita esclusione di revisione prezzi delle prestazioni eseguite precedentemente alla suddetta richiesta o alla suddetta comunicazione.

4. La richiesta di revisione da parte dell’Appaltatore deve essere inviata secondo la modalità indicata nel contratto, all’art. 5 - Gestione digitale del contratto, e dovrà contenere le motivazioni a sostegno della richiesta in questione, con l’indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta, nonché i documenti probatori per comprovare l’aumento dei prezzi (a titolo esemplificativo: la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l’acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche).

5. Il Responsabile Unico del Procedimento conduce apposita istruttoria, volta ad accertare la ragionevolezza e legittimità della richiesta, al fine di individuare le variazioni dei prezzi indicati nel Dettaglio Economico presentati, in gara, dall’Appaltatore sulla base di quanto previsto al precedente comma 1. In caso di accoglimento il Responsabile Unico del Procedimento procede a ricalcolare i prezzi offerti dall’Appaltatore, i quali, così come ricalcolati sostituiscono, quelli offerti a partire dalla data di richiesta della revisione dei prezzi. Detti nuovi prezzi costituiscono la nuova base per l’applicazione delle nuove revisioni e dei relativi pagamenti.

6. Nelle ipotesi in cui l’Appaltatore richieda un incremento superiore a quello relativo ai prezzi standard rilevati dall’ANAC o ad altri prezzi ufficiali rilevati oppure, qualora i i suddetti dati non siano disponibili, alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile nel mese di richiesta della revisione dei prezzi e quello corrispondente al mese/anno dell’annualità contrattuale precedente, dovrà presentare idonea documentazione che giustifichi le motivazioni a sostegno della richiesta in questione secondo le modalità descritte al precedente comma 5.

7. Il Responsabile Unico del Procedimento, in tale ipotesi, conduce specifica istruttoria e potrà accordare, l’incremento per una percentuale superiore rispetto all’incremento dei prezzi standard rilevati dall’ANAC o di altri prezzi ufficiali rilevati oppure, qualora i suddetti dati non siano disponibili, in misura superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile nel mese di richiesta della revisione dei prezzi e quello corrispondente al mese/anno dell’annualità contrattuale precedente, ove sulla base dell’evidenza documentale prodotta dall’Appaltatore e valutate le specificità della prestazione riscontri che l’incremento dei prezzi correlati ai fattori che incidono sull’esecuzione

della prestazione sia divenuto, a causa di eventi eccezionali e imprevedibili, effettivamente superiore a quello determinato in applicazione dei parametri sopra indicati. In tale caso i nuovi prezzi saranno applicati per un periodo di sei mesi decorrenti dalla richiesta di revisione e potranno essere confermati o ulteriormente rivisti ove sia registrata, previa nuova istruttoria condotta sulla base dell'evidenza documentale prodotta dall'Appaltatore, la permanenza delle situazioni che hanno determinato il primo accoglimento della revisione stessa. Per procedere in tal senso l'Appaltatore dovrà richiedere di mantenere il valore dei prezzi revisionato almeno 30 giorni dalla scadenza del semestre per un ulteriore semestre. Tale modalità potrà essere effettuata nei tempi sopra indicati fino al perdurare degli eventi eccezionali e imprevedibili.

8. Il Responsabile Unico del Procedimento nel provvedimento di accoglimento della revisione procede, dandone espressa e separata evidenza, a quantificare l'importo dell'incremento calcolato secondo le modalità sopra indicate.

9. Ove, a seguito della specifica istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento, non si riscontrasse la permanenza delle situazioni che hanno determinato la prima revisione temporanea o quelle effettuate successivamente al primo semestre, i prezzi delle prestazioni, alla scadenza dei sei mesi dalla prima richiesta o delle successive, saranno quelli ricalcolati sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC o di altri prezzi ufficiali rilevati oppure, qualora i suddetti dati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) tenuto a riferimento.

10. In caso di diniego della richiesta di revisione prezzi presentata dall'Appaltatore oppure in caso di riconoscimento della revisione per un valore inferiore rispetto a quanto richiesto il Responsabile Unico del Procedimento procede, comunque, a comunicare l'esito dell'istruttoria compiuta.

Art. 7 – Attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal direttore dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. L'attività di direzione e controllo del direttore dell'esecuzione del contratto, per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo, è disciplinata dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione).

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, cui l'esecutore è tenuto ad uniformarsi.

Art. 8 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

2. La verifica di conformità di cui al precedente comma 1 è effettuata dal *Direttore dell'esecuzione*

3. Il Direttore dell'esecuzione effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e comunica alla Società l'avvenuto accertamento quali-quantitativo (autorizzativo anche del pagamento) secondo le modalità previste all'art. 5 del Contratto.

La verifica di conformità definitiva viene effettuata dal Direttore dell'esecuzione entro 30 giorni dal verbale di ultimazione delle prestazioni, salvo proroga in caso di necessità di svolgimento di ulteriori attività per la verifica. Il Responsabile unico del procedimento rilascia il *Certificato di regolare esecuzione* (autorizzativo anche del pagamento dell'ultima parte della prestazione) e

comunica alla Società l'avvenuto rilascio di tale Certificato secondo le modalità previste all'art. 5 del Contratto.

4. Successivamente all'emissione del *Certificato di regolare esecuzione* l'Amministrazione procede allo svincolo definitivo della garanzia definitiva prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Il Dirigente Responsabile del Contratto

Ing. Gennarino Costabile